



DECISIONE N. 088 DEL 2.02.94

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 2.02.94 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente il 16.11.93 prot.n. 678/229 D.D.L. "Modifiche ed integrazioni alla L.r.5 novembre 1991,n.9 con oggetto "Normative concernente le nefropatie croniche. (A/C 168/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione .

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLE : ZINGRILLO, FITTO, BELARDI, GODELLI, MARZO, MASTRANGELO.

CONTRARI : //////////////

ASTENUTI : //////////////

ASSENTE : al momento della votazione CARROZZO.

4. La III Commissione ha designato, quale relatore in aula, il Commissario: Il Consigliere Zingrillo.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

Con la legge regionale 5/11/1991, n.9, si era inteso, pertanto, assicurare ai nefropatici cronici:

- il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento del Centro dialitico di trattamento;
- l'erogazione di materiale d'uso ed un contributo quale concorso spese in favore dei nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale;
- la fornitura di prodotti dietetici iproteici;
- il rimborso delle spese di trasporto o di viaggio sostenute in occasione di trapianti di rene effettuati in Italia o all'estero in quanto impossibilitati ad effettuarlo presso il centro dei trapianti regionali;
- un contributo in favore dei nefropatici cronici che in temporaneo soggiorno in altre Regioni o all'estero avessero effettuato trattamento dialitico.

Successivamente all'entrata in vigore della più volte citata L.R. n.9/1991, si è constatato da parte degli operatori nel settore, sia dell'Assessorato alla Sanità che delle UU.SS.LL., nonché da parte dell'A.N.F.D. (Associazione Nazionale Emodializzati, portavoce di tutte le problematiche ad essi legate) che il dettato normativo presentava alcune imprecisioni ed omissioni che di fatto ne rendevano dubbia, e pertanto difficoltosa, l'applicazione.

Per quanto sopra si è ritenuto opportuna e necessaria la predisposizione del presente disegno di legge.

Le modifiche e le integrazioni alla L.R. in parola che si propongono, tenuto altresì costantemente presente quanto in materia previsto da vigenti normative sia statali che regionali, e ciò al fine di non contrastarne i contenuti, sono finalizzate innanzitutto alla eliminazione dei dubbi interpretativi sorti in questo lasso di tempo (mediante riformulazione di alcuni commi) nonché, con l'introduzione di nuove disposizioni, ad assicurare agli assistiti un più adeguato supporto assistenziale; alcune di esse consentirà, altresì, alle UU.SS.LL. di realizzare una economia di spesa.

Si ritiene opportuno, pertanto, evidenziare di seguito le modifiche e le integrazioni più salienti contenute nel disegno di legge regionale di modifica della L.R. n.9/1991:

- all'art.1, con l'integrazione del comma 1 bis le UU.SS.LL. sono autorizzate, sempre che il numero dei dializzati lo faccia ritenere conveniente, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo o, comunque, se nelle condizioni, di mettere a disposizione degli stessi un proprio mezzo atto al trasporto collettivo. Ciò comporterà, di conseguenza, una diminuzione della spesa.

- All'art. 1 sono stati, altresì, aggiunti due nuovi commi con i quali si dispone che le UU.SS.LL. non devono dar luogo ad alcun rimborso delle spese di viaggio sostenute:

3.

a) qualora l'assistito usufrisca, comunque, gratuitamente, del trasporto (comma 7°);

b) qualora l'assistito, pur avendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi e l'Unità di Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria USL, ritenga di sottoporsi allo stesso trattamento presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di UU.SS.LL. vicini (comma 8°).

- All'art.2 con l'integrazione del comma 2 bis viene disposto che, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento regionale 21/5/1975, n.5 di attuazione della legge regionale 22/11/74, n.38, l'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) debba essere fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, ed in comodato d'uso gratuito, dalla USL di residenza dello stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente abbia frequentato e superato il corso di addestramento.

La predetta modifica a quanto previsto dal citato Regolamento regionale 21/5/75, n.5, si è resa necessaria in considerazione del fatto che attualmente solo poche divisioni di nefrologia e dialisi risultano autorizzate dalla G.R. ad effettuare dialisi domiciliare e che pertanto, riversandosi sulle stesse un gran numero di assistiti di altre UU.SS.LL., si verificherebbe un notevole aggravio di spesa per la U.S.L. sede della Divisione di nefrologia e dialisi di riferimento nonché, come il più delle volte si è verificato, l'impossibilità da parte della stessa U.S.L. di aderire a tali richieste per indisponibilità di bilancio.

Con la modifica del 3° comma dell'art.3 si è ritenuto di dover autorizzare le UU.SS.LL., sede di divisioni di nefrologia e dialisi, ad assicurare alle proprie strutture tutti i farmaci necessari all'assistenza dei nefropatici in terapia conservativa, sia dei dializzati che dei trapiantati renali, anche se non compresi nel prontuario farmaceutico, ivi compresa la Eritropoietina.

Con l'aggiunta del 3° comma dell'art.4 si è inteso giustamente prevedere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il donatore nel caso di trapianto da vivente.

La terza Commissione nella seduta del 2.2.94 ha approvato all'unanimità il Disegno di legge in discussione che si sottopone all'approvazione di questo Onorevole Consesso.

IL RELATORE  
Giuseppe Zingrillo



7/P-93

# *Regione Puglia*

4

**D.D.L. N° 32 DEL 9.11.1993**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1991,  
N° 9 CON OGGETTO "NORMATIVA CONCERNENTE LE NEFROPATIE CRONICHE".**



# REGIONE PUGLIA

5

## DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1991,  
N.9, CON OGGETTO "NORMATIVA CONCERNENTE LE NEFROPATIE CRONICHE".

### ART.1

- Al primo comma, ultimo rigo, dell'art.1 della Legge regionale 5/11/91, n.9, é soppressa la parola "collettivi".
- Dopo il primo comma dell'articolo 1 della Legge regionale 5/11/91, n.9, viene aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo".
- Al secondo comma, sesto rigo, dell'art.1 della Legge regionale 5/11/91, n.9, é soppressa la parola "collettivi".
- Al secondo comma, ottavo rigo, dell'art.1 della Legge regionale 5/11/91, n.9, dopo la parola "autovettura" vengono aggiunte le parole "propria ovvero".
- Il terzo comma dell'art.1 della Legge regionale 5/11/91, n.9, é così modificato:  
" 3. In caso di utilizzazione di autovettura propria é corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.  
"3 bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, é corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa".

HK



# REGIONE PUGLIA <sup>6</sup>

- Il quarto comma dell'art.1 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, è così modificato:

" 4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata dalla documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi ".

- L'art.1 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, è integrato dai seguenti commi:

" 7. Nessun rimborso è dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.

8. Nessun rimborso è altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unità di dialisi ad Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria U.S.L., l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di UU.SS.LL. vicini."

*by g.*



# REGIONE PUGLIA

7

## ART. 2

- Il secondo comma dell'art.2 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, è così modificato:
  - " 2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare le Unità Sanitarie Locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi ( rene artificiale o dialisi peritoneale ) direttamente al domicilio dello stesso. "
- Dopo il secondo comma dell'art.2 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, viene aggiunto il seguente comma:
  - " 2 bis. L'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare ( rene artificiale o dialisi peritoneale ) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21/5/1975, n.5 di attuazione della Legge regionale 25/11/1974, n.38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente abbia frequentato e superato il corso di addestramento. "
- Il quarto comma dell'art.2 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, è così modificato:
  - " 4. Il contributo predetto non può essere superiore a £ 150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a £ 100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice ISTAT, ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata da certificazione rilasciata dal dirigente della divisione o del servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento. "



# REGIONE PUGLIA 8

## ART. 3

- Il titolo dell'art.4 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, é sostituito dal seguente:

"(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia)"

- L'art. 4 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, é così modificato:

" 1. L'Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto renale presso il Centro dei trapianti regionale, rimborsa:

a) le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- per interventi di trapianto renale;
- per tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- per l'eventuale espianto.

b) le spese di soggiorno sostenute dal paziente nel periodo post-operatorio presso la località sede del Centro trapianti, solo se richiesto per esigenze cliniche documentate.

2. Nella misura dell'80% é previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorenne oppure sia non autosufficiente.

3. Nel caso di trapianto da vivente é previsto il rimborso delle di viaggio e di soggiorno per il donatore."





# REGIONE PUGLIA

94

## Art. 4

- Il primo comma dell'art.5 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, è così modificato:  
" 1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80% ."
- Al secondo comma dell'art.5 della Legge regionale 5/11/1991, n.9, la parola " contributo " viene sostituita dalla parola " rimborso ".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare il 15/11/93

4  
70